

***Linee guida per migliorare la armonizzazione delle procedure regionali nelle attività finalizzate al rilascio delle autorizzazioni uniche per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica.***

1) Gli uffici regionali interessati alle attività finalizzate al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica (Assessorato Sviluppo Economico, Settore Industria ed Energia, Ufficio Energia e Assessorato all'Ecologia, Settore Ecologia, Ufficio Programmazione, VIA e Politiche Energetiche) prioritariamente procederanno alla individuazione dei progetti presentati in data anteriore all'entrata in vigore del Regolamento regionale n. 16/2006 (21 ottobre 2006), i quali, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del regolamento stesso, senza soggiacere al parametro di controllo concorrono alla definizione dello stesso parametro per i progetti successivi.

Nella prospettiva che precede potrà comunque procedersi all'esame e istruttoria delle istanze che interessano comuni nei quali il parametro di controllo non rileva, per l'assenza di rilevanti installazioni pregresse e/o per l'assenza di più domande concorrenti.

2) Dovranno successivamente essere valutati i progetti presentati entro l'arco temporale di durata della disciplina transitoria indicato dall'art. 14, comma 1, del Regolamento Regionale n. 16/2006 (180 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso). Si considera come determinante, ai fini dell'inserimento nell'ambito del periodo transitorio, la data di presentazione del progetto - completo degli elementi di cui agli artt. 9, 10 e 11 del Regolamento Regionale n. 16/2006 - ai fini della valutazione ambientale.

3) I progetti presentati entro il periodo transitorio di cui all'art. 14 del Regolamento Regionale n. 16/2006 soggiacciono - in assenza di PRIE - al parametro di controllo indicato dall'art. 14, comma 7 (0,25). La verifica della compatibilità del progetto rispetto al parametro di controllo deve tener conto sia degli impianti già realizzati che di quelli autorizzati e non ancora realizzati. A tali fini l'Ufficio Energia dell'Assessorato Sviluppo Economico provvede a comunicare con la massima tempestività all'Ufficio Programmazione, VIA e Politiche Energetiche dell'Assessorato Ecologia le autorizzazioni già rilasciate nonché gli eventuali elementi ostativi alla attivazione o alla prosecuzione dei procedimenti autorizzatori (atti di diniego, archiviazioni, sospensioni).

In ragione di quanto previsto al precedente punto 2) circa il momento determinante della presentazione del progetto ai fini della sua considerazione nell'ambito del periodo transitorio, l'Assessorato allo Sviluppo Economico provvederà a richiedere ai proponenti dei progetti sottoposti a valutazione integrata che non abbiano proposto istanza all'assessorato medesimo, di provvedere nel termine perentorio di giorni 10 dalla comunicazione all'interessato alla domanda, pena la inammissibilità della istanza. L'eventuale dichiarazione di inammissibilità della istanza verrà tempestivamente trasmessa all'Ufficio Programmazione, VIA e Politiche Energetiche dell'Assessorato all'Ecologia che provvederà ad escludere il progetto dalla valutazione integrata.

4) La verifica della compatibilità dei progetti con il parametro di controllo viene operata nel contesto della procedura di valutazione integrata di cui all'art. 8 del Regolamento Regionale n. 16/2006. Detta verifica dovrà concernere tutti i progetti presentati in relazione ad un dato contesto territoriale nell'ambito della finestra temporale di riferimento, ai sensi dell'art. 8, comma 4.

5) In tale sede, l'Ufficio Programmazione, VIA e Politiche Energetiche dell'Assessorato all'Ecologia (Autorità competente allo svolgimento della Valutazione Integrata a partire da luglio 2006) opererà anzitutto le valutazioni previste ai sensi della l.r. 11/2001, anche alla luce dei criteri indicati dall'art. 14, comma 3, del Regolamento Regionale n. 16/2006. All'esito della valutazione contestuale delle proposte progettuali, la struttura individuerà, per ogni singolo impianto, gli aerogeneratori idonei sotto il profilo ambientale. Quindi, procederà a verificarne la compatibilità rispetto al parametro di controllo.

6) Ove l'applicazione del parametro di controllo non consenta la realizzazione di tutti gli aerogeneratori risultati idonei sotto il profilo ambientale, l'Ufficio Programmazione, VIA e Politiche Energetiche calcolerà in termini percentuali la differenza tra numero complessivo di aerogeneratori risultati idonei sotto il profilo ambientale e numero di aerogeneratori autorizzabili in applicazione del parametro di controllo. In relazione ad ognuna delle proposte progettuali esaminate, prescriverà quindi per ogni singolo impianto la corrispondente riduzione percentuale del numero di aerogeneratori risultati idonei sotto il profilo ambientale. Tale prescrizione dovrà essere recepita da ciascun proponente in fase di autorizzazione unica e, quindi, nei progetti definitivi, ai sensi dell'art. 8, comma 6 Regolamento Regionale n. 16/2006.

7) L'Ufficio Energia dell'Assessorato allo Sviluppo Economico verificherà, al termine delle procedure autorizzatorie relative a ciascuna finestra temporale, la sussistenza di eventuali disponibilità residue rispetto al parametro di controllo. Le stesse, da imputarsi alla finestra temporale successiva, verranno tempestivamente comunicate all'Ufficio Programmazione, VIA e Politiche Energetiche dell'Assessorato all'Ecologia.

8) Nel caso in cui venga approvato un PRIE per l'area di riferimento l'Assessorato all'Ecologia provvederà alla valutazione integrata di tutte le domande pendenti presentate. Tra dette domande dovranno ricomprendersi anche quelle parzialmente non ammesse in ragione del raggiungimento del parametro di controllo all'epoca vigente, ad eccezione di quelle non ammesse in base a motivate esigenze di natura ambientale.

9) Si precisa che l'adempimento previsto dall'art. 14, comma 5, del Regolamento Regionale n. 16/2006 (stipula di convenzione con il Comune nel cui territorio ricade l'area di intervento) inerisce ai profili di inserimento ambientale e compensazione degli eventuali impatti dell'impianto. Tale convenzione non coincide con quella prevista - ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica - dalla deliberazione di GR n. 35/2007 e relativamente alle proposte non ancora oggetto di valutazione ambientale deve essere stipulata precedentemente al rilascio del parere ambientale.